




# Insidie a cinque stelle

Quando dimora in *hotel*, il cliente affida se stesso all'albergatore che deve garantirgli sanità ambientale, igiene, sicurezza oltre che riposo e quiete. Da qui deriva un vero e proprio "dovere di protezione" del cliente in capo all'albergatore, con una precisa valenza giuridica. Non a caso, per prassi diffusa, i gestori stipulano una polizza assicurativa a garanzia dei danni sofferti dai

*sibilità di avvalersi dell'appoggio al mancorrente della balaustra della scala*" (Cass., 30.7.2002, n. 11268). Diverso l'esito del capitolombolo di una cliente inciampata contro una soglia di marmo posta alla sommità di una delle scale che portava all'ingresso di un albergo campano. In questo caso il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla sfortunata turista, una volta accertato che la soglia non era posta a livello della restante superficie: *"il fatto che fosse rialzata di circa un dito e mezzo rispetto alla rimanente superficie [...] costituisce una vera e propria insidia soprattutto per le persone anziane che utilizzano la struttura alberghiera per rilassarsi, legittimamente confidando nel fatto che essa non nasconda particolari pericoli"* (cfr. Corte d'Appello Napoli, sent. 11.12.2000; Cass., sez. III civ., 9.11.2005, n. 21684).

Comunque, in un numero sempre maggiore di casi, la Suprema Corte ha rigettato le richieste risarcitorie

dei turisti danneggiati, facendo leva sul dovere di "autoresponsabilità" proprio di ogni vittima potenziale. Principio che non è bastato a escludere la responsabilità di un albergatore fiorentino, gestore di un edificio potenzialmente pericoloso. Una sedicenne in gita scolastica, dopo aver fumato uno spinello offerto da un compagno, scavalca il parapetto in muratura del suo balcone e si inoltra nella contigua terrazza a livello sprovvista di parapetti o spallette e precipita nel vuoto da un'altezza di circa 12 metri, rimanendo totalmente invalida. A parere della Suprema Corte, sta proprio nella facile accessibilità dalla camera della vittima di un solaio con tali caratteristiche l'intrinseca sua potenziale pericolosità per i fruitori della stessa *"non rilevando affatto che l'accesso sia dovuto ad una condotta volontaria della vittima, che non aveva motivo di rappresentarsi l'insidiosità del manufatto derivante dalla sua conformazione"* (Cass., sez. III civ., 8.2.2012, n. 1769).



clienti durante e a causa del loro soggiorno in pensione.

Cadute, inciampi e scivoloni sono all'ordine del giorno in albergo e, anche se "empiricamente" simili, danno luogo a decisioni profondamente discordi, a causa del diverso convincimento fatto proprio dai giudici. In tema di scale, una vivace turista ultrasessantenne è stata ritenuta unica responsabile del suo ruzzolone in uno storico *hotel* veneziano. È stato, infatti, escluso che il gestore potesse adottare una qualche misura per evitarne la caduta dato che l'esuberante cliente aveva affrontato la discesa della rampa *"con modalità imprevedibili per la loro sconsideratezza, cioè indossando scarpe con il tacco alto, recando sul volto una maschera di carnevale, che limitava la visibilità, e con entrambe le mani impegnate l'una dalla borsa e l'altra dalla sigaretta, donde l'impos-*

Anche gli infortuni negli impianti sportivi alberghieri hanno dato origine a decisioni difformi. Nessun risarcimento è stato accordato ad una giovanissima turista che era scivolata battendo violentemente il viso sul bordo della piscina mentre partecipava ad esercitazioni di ginnastica organizzate dal Miniclub di un villaggio turistico. Secondo i giudici *"la presenza nelle immediate vicinanze di una piscina molto frequentata, di acqua trasportata dai bagnanti non può considerarsi un'insidia o un trabocchetto, rientrando nell'ambito di un'ampia prevedibilità anche per una bambina di 11 anni"* (Corte d'Appello Roma, 4ª sez. civ., n. 723/2004). Diverso l'esito dell'incidente occorso ad un cliente inciampato in una buca mentre disputava una partita di tennis sul campo all'interno di un *hotel* di Montalto di Castro. La struttura alberghiera è stata ritenuta responsabile dell'infortunio poiché *"non può parlarsi di una negligenza o imprudenza dell'attore che avrebbe omesso di controllare le condizioni del campo prima di iniziare il gioco, essendo configurabile in capo a quest'ultimo un affidamento in ordine al buono stato di manutenzione del medesimo"*. I giudici hanno liquidato allo sfortunato tennista anche una somma a titolo di "sofferenza da privazione": in altre parole, hanno compensato l'impossibilità di continuare a godere della villeggiatura marittima in condizioni di buona salute e dunque di porre in essere le attività che notoriamente si ricollegano alla vacanza (bagni di mare, passeggiate, ecc.) (Trib. Roma, 1.7.2011, n. 14241).

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)